

**COMUNE DI POGGIO SANNITA**  
Provincia di Isernia

Prot.275/I

Deliberazioni N° 01

Publicata all'Albo Pretorio  
il 19/02/2010

Comunicata ai Capogruppo  
il 19/02/2010

**COPIA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Francesca Tagliamonte.**

L' anno duemiladieci, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 vennero oggi convocati a seduta i componenti del Giunta Comunale.

**All'appello risultano:**

**Presenti Assenti**

1) Tonino A. Palomba - Sindaco	X
2) Fabio Battista - Vice Sindaco	X
3) Adamo Di Lullo - Assessore	X
4) Aurelio Palomba - Assessore	X
5) Domenico Palomba - Assessore	X

Partecipa all'adunanza il segretario Comunale dr. Michele Di Pilla il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tonino A. Palomba nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgvo n.267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con atto di Giunta Municipale n. 132/1991 veniva pubblicato il bando di concorso per la copertura di un posto di applicato di segreteria – VI livello;
- con successiva delibera di G.M. n. 223/1991 si procedeva alla ammissione dei candidati, tra i quali la sig. ra Tesone Elena;
- con successiva delibera di G.M. n. 248 del 1991 si procedeva alla nomina della commissione;
- espletata la procedura concorsuale la sig. ra Tesone si collocava prima in graduatoria;
- con delibera di Giunta Municipale n. 187/1992 il Comune stabiliva di non procedere alla approvazione della graduatoria;
- che avverso tale deliberazione giuntale nonché sull'atto di approvazione del CO.RE.CO la Sig.ra Elena Tesone proponeva ricorso dinanzi al Tar Molise, che con sentenza 20 luglio 1994, n.224 respingeva il gravame,
- che la Sig.ra Tesone propone appello avverso la sentenza n.224 del Tar Molise;
- su ricorso della sig. ra Tesone la sopra citata delibera n. 187/1992 veniva annullata per illegittimità dalla decisione del Consiglio di Stato sez. V n. 4863 del 2000;
- in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato V sez., n. 4863 del 20.10.2000 il Comune approvava la graduatoria con determinazione dirigenziale n. 43 del 9.11. 2000, comunicata alla Tesone con nota sindacale pt. 383/l del 15.03. 2002;
- successivamente l'Amministrazione, con delibera di giunta n. 62 del 4.11.2002 revocava gli atti relativi alla procedura concorsuale espletata;
- con determina dirigenziale n. 77 del 2002 veniva revocata la determina n. 43 del 2000 di approvazione della graduatoria;
- avverso tali atti la Tesone proponeva ricorso al Tar Molise iscritto al nrg 443/2002;
- l'adito Organo Giudicante, con Sentenza n. 665 del 2003, in accoglimento del ricorso annullava gli atti impugnati e condannava l'Amministrazione al risarcimento del danno;
- tale Sentenza era impugnata dal Comune di Poggio Sannita innanzi al Consiglio di Stato (nrg 11329/2003);
- con decisione n. 568/2008 il Consiglio di Stato adito rigettava l'appello confermando la Sentenza del Tar Molise;

- Il Comune di Poggio Sannita con deliberazione consiliare n. 47/2008 dava esecuzione alla Sentenza in mancanza di accordo tra le parti procedendo all'assunzione della Sig.ra Tesone a far data dal 01.09.2008 e liquidando i danni a far data dal 10 novembre 2000, come indicato dall'Avv. Mazzocco con parere del 05/08/2008 sulla transazione da cui si evince che il risarcimento danni deve essere quantificato a far data dall'approvazione della graduatoria con determina n. 43 del 09 novembre 2000 in quanto la Sig.ra Elena Tesone, con motivi aggiunti del 4 dicembre 2002, ha espressamente chiesto il risarcimento danni fondando la sua domanda sul presupposto di dover "essere risarcita economicamente del danno per la mancata assunzione a far data dall'adozione della determinazione n. 43/2000 in quanto in quel momento non esisteva alcun provvedimento ostativo all'assunzione;
- La Sig.ra Tesone proponeva appello in ottemperanza chiedendo il risarcimento danni a far data dal 01.07.1992 e la ricostruzione giuridico-previdenziale della carriera;
- Il Tar Molise con sentenza n.85/2009 riconosceva alla Sig.ra Tesone il risarcimento danni a far data dal 01/07/1992 e la ricostruzione della carriera ai fini pensionistici e previdenziali;
- Il Comune proponeva appello al Consiglio di Stato chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della Sentenza n.85/2009;
- Con ordinanza n. 03262/2009 Reg. Ord. Sosp. del 23/06/2009. il Consiglio di Stato respingeva l'istanza cautelare non concedendo la sospensiva;

**CONSIDERATO** che il Comune di Poggio Sannita deve necessariamente dare esecuzione alla Sentenza n. 85/2009 sia sotto il profilo del risarcimento danni con decorrenza 01.07/1992 sia sotto l'aspetto della ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio valida per la progressione della carriera stessa e ai fini pensionistici;

**VISTO** il prospetto a firma del Ragioniere Daniela Ricci, da cui si evince che la somma da versare alla Sig.ra Tesone a titolo di risarcimento danni, quantificato in metà delle retribuzioni teoricamente spettanti oltre interessi e rivalutazione quantificati in data 31/12/2009 per il periodo 01.07.1992-09/11/2000, ammonta ad € 122.471,71.;

**CONSIDERATO** che vi sono alcuni dubbi interpretativi sulla natura del danno da risarcire alla Sig.ra Tesone ovvero se il danno debba considerarsi ai fini fiscali lucro emergente e quindi esente IRPEF, come richiesto dalla ricorrente, o lucro cessante e quindi imponibile fiscale a tutti gli effetti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario acquisire un parere da un esperto in diritto tributario per verificare se la somma dovuta a titolo di risarcimento danni alla Sig.ra Tesone in esecuzione alla sentenza n. 85/2009 debba essere assoggettata o meno a ritenute fiscali a titolo di IRPEF al fine di evitare eventuali sanzioni a carico dell'Ente e contestualmente non ritardare il pagamento delle rate concordate con la Sig.ra Tesone evitando in tal modo il pagamento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria ;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. ---- del 09/02/2010 avente ad oggetto "Programma annuale degli incarichi ex art. 42 comma lett. B) D.lgs n. 267/2000 e art. 3 comma 55 L. 24.12.2007 n, 244 – Approvazione”;

**VISTO** il preventivo di spesa dell'Avv. Tributarista Francesca Tagliamonte di Agnone;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Vigente;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio personale e quello di regolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

### **DELIBERA**

**APPROVARE** le premesse che qui si danno per integralmente riportate;

**CONFERIRE** all'Avv. Francesca Tagliamonte l'incarico a redigere un parere per verificare se la somma dovuta a titolo di risarcimento danni alla Sig.ra Tesone in esecuzione alla sentenza n. 85/2009 debba essere assoggettata o meno a ritenute fiscali a titolo di IRPEF al fine di evitare eventuali sanzioni a carico dell'Ente e contestualmente non ritardare il pagamento delle rate concordate con la Sig.ra Tesone evitando in tal modo il pagamento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria ;

**DARE ATTO** che la spesa presunta di €. 1.836,00 ( € 1500,00 dtre Iva e Cap) troverà copertura nel cap. 1058 Intervento 1010203 del formando Bilancio di Previsione 2010 ;

**DICHIARARE** il presente atto, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267.